REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione, da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Consiglio regionale, del patrocinio gratuito e della compartecipazione ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono all'interno del territorio regionale.

2. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Regione o comportino la rappresentatività istituzionale del Consiglio regionale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:
   a) per compartecipazione: la somma a carico del Consiglio regionale per una collaborazione nella realizzazione di una iniziativa di particolare interesse e rilievo regionale. Tale somma è erogabile, a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario. La concessione della compartecipazione comporta l'obbligo, per l'iniziativa di cui trattasi, dell'esibizione del logo del Consiglio regionale, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto;
   b) per concessione del patrocinio gratuito: il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo regionale. La concessione del patrocinio gratuito, consistente nella dicitura “Con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”, è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento.

ARTICOLO 2
Beneficiari

1. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi a:
   a) comuni, Unités des Communes ed altri enti pubblici;
   b) Università della Valle d'Aosta;
   c) enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni ed altre organizzazioni private che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica,

non perseguano scopi di lucro aventi almeno una sede in Valle d'Aosta e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio regionale, propongano iniziative che contribuiscono a valorizzare, far conoscere o promuovere l'identità della Regione in campo nazionale o internazionale.

2. Non sono titolati a presentare domanda di patrocinio gratuito o di compartecipazione:
   a) i partiti e i movimenti politici;
   b) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
   c) le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

3. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di compartecipazione per una sola iniziativa specifica e chiaramente identificata.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o con la compartecipazione del Consiglio regionale e a coinvolgere, in occasione di eventuali conferenza stampa, presentazioni o altre attività promozionali concernenti le attività, la Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO II
COMPARTECIPAZIONI

ARTICOLO 3
Compartecipazione

1. La compartecipazione consiste in una somma a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni, le attività e le finalità istituzionali del Consiglio regionale, con particolare rilevanza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica ed economica.

2. La compartecipazione di cui al comma 1 non può essere concessa per iniziative di carattere commerciale.

3. La compartecipazione è concessa esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.

4. La compartecipazione non può essere concessa se l'iniziativa per la quale è richiesta si è già svolta al momento della presentazione della domanda.

5. Ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, la compartecipazione può essere concessa solo previa presentazione della rendicontazione, nella forma della dichiarazione di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensive dell'indicazione degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario, dalla quale risulti un disavanzo, e non può comunque essere di importo superiore a 15.000 euro**.**

6. La compartecipazione non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

7. Il Consiglio regionale può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.

ARTICOLO 4
Domande di compartecipazione

1. Le domande di compartecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Presidente del Consiglio sulla base del modello di cui all'allegato A, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it* oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, la marca da bollo. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

4. La domanda deve indicare:
   a) i dati del soggetto richiedente, la dichiarazione che il medesimo non persegue fini di lucro e con la quale si assume ogni tipo di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa, sollevando il Consiglio regionale (allegato A/1);
   b) la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica e economica della stessa e con la specifica del carattere, delle finalità, dei tempi, del luogo e dei modi di realizzazione, in coerenza con i criteri contenuti all'articolo 6, comma 1, del presente Regolamento**,** nonché dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Allegato A/2).

5. La domanda è corredata:
   a) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza (Allegato A/3);
   b) dal preventivo dettagliato di spesa dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante in modo analitico tutte le voci di spesa e le eventuali voci di entrata**,** le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l'entità **(**Allegato A/4);
   c) dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo vigente redatto nelle forme previste dalla legge o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;

d) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

6. Le domande devono essere presentate almeno sessanta giorni antecedenti alla data di svolgimento dell'iniziativa a pena di irricevibilità e sono immediatamente inoltrate alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio attività culturali e cerimoniale, del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente, per l'istruttoria.

7. L'Ufficio di presidenza può concedere la compartecipazione per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste, per ragioni di motivata urgenza, siano giunte oltre i termini di cui al comma 6.

8. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui alle lettere a) e b) del comma 4, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.

9. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

ARTICOLO 5
Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la completezza e la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 7, delle singole voci di spesa.

2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.

3. La struttura competente sottopone periodicamente all'Ufficio di presidenza una relazione in ordine alle richieste di compartecipazioni pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse e proponendo una valutazione delle stesse consistente nell'assegnazione di un punteggio da 0 a 100, sulla base dei criteri previsti all'articolo 6, comma 1.

4. L'Ufficio di presidenza, sulla base dell'istruttoria della struttura competente, delibera la concessione delle compartecipazioni, stabilendone l'entità e prenotando la relativa spesa sul bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 6
Concessione della compartecipazione

1. La concessione della compartecipazione è deliberata dall'Ufficio di presidenza sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
   a) corrispondenza alle finalità del Consiglio regionale (punti 30);
   b) rilevanza sotto il profilo culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico (punti 20);
   c) valorizzazione dell'identità valdostana (punti 20);
   d) impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale (punti 20);

e) completezza e chiarezza descrittiva del progetto dell'iniziativa (punti 10).

2. L'Ufficio di presidenza concede la compartecipazione alle sole iniziative che raggiungono il punteggio minimo di 50 punti, fatta salva, in ogni caso, la valutazione discrezionale circa la diversificazione delle tipologie di eventi organizzati nel corso dell'anno e la loro distribuzione sul territorio regionale.

3. Qualora la domanda di compartecipazione non presenti i requisiti per la concessione della compartecipazione, l'Ufficio di presidenza può concedere il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti.

4. A seguito della concessione della compartecipazione, il dirigente della struttura competente provvede all'adozione degli atti di impegno sulla base dell'importo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza. La struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato ed approvato dalla struttura competente.

5. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso di invio della domanda per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di ricezione della raccomandata da parte dell'archivio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 7
Rendicontazione ed erogazione della compartecipazione

1. Entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento o del progetto, o comunque non oltre il mese di gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione, per gli eventi o i progetti che si sono svolti nei mesi di novembre e dicembre, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante (Allegato B):
   a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale promozionale prodotto;
   b) il rendiconto finanziario (allegato B/1**),** nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensivo dell'indicazione della compartecipazione concessa dal Consiglio regionale e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Il rendiconto deve essere coerente con il preventivo dettagliato di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b).

2. Non sono ammesse a compartecipazione:
   a) le spese di gestione dell’associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
   b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
   c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
   d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni che per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
   e) le spese per pranzi, cene e rinfreschi.

3. La somma a titolo di compartecipazione è erogata in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione di cui al comma 1, lettera b).

ARTICOLO 8
Revoca o rideterminazione della compartecipazione

1. L'Ufficio di presidenza dispone la revoca della compartecipazione nei seguenti casi:
   a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa o del progetto;
   b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 7 nei termini previsti al medesimo articolo 7, comma 1;
   c) inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 4 e 6, comma 4;
   d) realizzazione dell'iniziativa in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
   e) utilizzazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
   f) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di compartecipazione o nella rendicontazione o nei documenti prodotti. In tal caso, fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento, oltre alla restituzione dell'importo erogato a titolo di compartecipazione, il soggetto beneficiario decade altresì dal diritto di ottenere per il futuro compartecipazioni da parte del Consiglio regionale.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla compartecipazione concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione proporzionale della compartecipazione stessa.

3. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa o del progetto, l'Ufficio di presidenza, su istruttoria del dirigente della struttura competente e valutati i risultati conseguiti, ridetermina la compartecipazione, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa o al progetto.

4. La compartecipazione non è erogata nel caso in cui dal rendiconto finanziario inviato risulti un avanzo superiore all'intero importo autorizzato.

ARTICOLO 9
Cumulo dei contributi

1. La somma concessa dall'Ufficio di presidenza a titolo di compartecipazione è cumulabile con altri contributi pubblici o privati per la medesima iniziativa o progetto, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

ARTICOLO 10
Verifiche e controlli

1. La struttura competente effettua, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La verifica a campione della dichiarazione recante il rendiconto finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è effettuata prima della liquidazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro 10 giorni dalla richiesta, le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa fino alla concorrenza della somma concessa, ai sensi della normativa vigente

in materia fiscale. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Le spese devono essere intestate al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità

ARTICOLO 11
Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

CAPO III
PATROCINIO GRATUITO

ARTICOLO 12
Richiesta del patrocinio gratuito

1. La concessione del patrocinio gratuito del Consiglio regionale:
   a) è di esclusiva competenza dell'Ufficio di presidenza;
   b) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;
   c) non può essere accordata in via permanente;
   d) non comporta oneri a carico del Consiglio regionale o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;
   e) non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento autorizzato e non a preventiva conoscenza del Consiglio regionale medesimo.

2. Il patrocinio gratuito può essere concesso, congiuntamente o disgiuntamente:
   a) per iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative, sportive, ambientali, turistiche ed economiche, di particolare interesse e rilievo regionale, promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
   b) per ogni singola iniziativa specifica e chiaramente identificata.

ARTICOLO 13
Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio gratuito, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Presidente del Consiglio sulla base del modello di cui all'allegato C**,** rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it* oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano.

3. Le domande devono essere presentate almeno sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio gratuito e sono immediatamente inoltrate alla struttura competente per l'istruttoria.

4. L'Ufficio di presidenza può concedere il patrocinio gratuito per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste, per ragioni di motivata urgenza, siano giunte oltre i termini di cui al comma 3.

5. La domanda deve indicare:
   a) i dati identificativi del soggetto richiedente;
   b) la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio gratuito;
   c) la partecipazione economica o gratuita di altri soggetti pubblici e privati.

6. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

7. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.

8. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

ARTICOLO 14
Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la completezza e la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 12 e 13, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità delle medesime.

2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.

3. La struttura competente sottopone periodicamente all'Ufficio di presidenza una relazione in ordine alle richieste di patrocinio gratuito pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse.

ARTICOLO 15
Concessione del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di presidenza, sulla base dell'istruttoria della struttura competente, delibera la concessione del patrocinio gratuito.

2. A seguito della concessione del patrocinio gratuito, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato ed approvato dalla struttura competente, con la dicitura "Con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".

3. L'utilizzo indebito del logo o del patrocinio gratuito comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

4. L'esito della domanda di patrocinio gratuito è comunicato al soggetto richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso di invio della domanda per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di ricezione della raccomandata da parte dell'archivio del Consiglio regionale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16
Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente della struttura competente è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.

ARTICOLO 17
Efficacia

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 11 della l.r. 19/2007 e ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente regolamento si applica alle domande di compartecipazione e di patrocinio gratuito presentate precedentemente alla data di pubblicazione di cui al comma 1, purché riguardanti iniziative non ancora svolte e non ancora approvate dall'Ufficio di presidenza, previa regolarizzazione formale delle stesse.